

**LEGGI REGIONALI****Legge regionale 28/01/2019, n. 1 concernente:**Promozione dell'invecchiamento attivo.

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale  
*ha approvato*

Il Presidente della Giunta regionale  
*promulga*

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuove la loro partecipazione alla vita familiare e sociale in armonia con i principi sanciti a livello nazionale, internazionale ed europeo.
2. La Regione in particolare promuove l'invecchiamento attivo anche al fine di:
  - a) valorizzare la persona come risorsa;
  - b) produrre benefici in termini di salute fisica e mentale, di maggior benessere e di migliore qualità della vita;
  - c) prolungare l'apporto attivo delle persone anziane alla comunità.
3. La Regione contrasta i fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di discriminazione verso le persone anziane, facilitando la piena inclusione sociale delle stesse.

**Art. 2**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge si intende per:
  - a) persona anziana: la persona ultra sessantenne;
  - b) persona anziana, nell'ambito delle politiche attive sul lavoro di cui all'articolo 14: la persona che ha compiuto cinquantacinque anni di età;
  - c) invecchiamento attivo: il processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane.

**Art. 3***(Programmazione degli interventi)*

1. Nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, la Regione persegue le finalità indicate all'articolo 1 programmando azioni ed interventi, coordinati e tra loro integrati, prioritariamente attraverso:
  - a) la pianificazione regionale in materia socio-sanitaria e sociale di cui alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia);
  - b) la pianificazione regionale in materia culturale indicata alle leggi regionali 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) e 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali);
  - c) la pianificazione regionale in materia di pratica sportiva ed attività motorio-ricreativa, prevista alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero);
  - d) la pianificazione regionale in materia turistica prevista alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).
2. I programmi regionali inerenti i Fondi di sviluppo e coesione europea, nonché il programma di sviluppo rurale, attuano gli interventi previsti da questa legge per quanto di competenza e compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma annuale sull'invecchiamento attivo. Il programma contiene in particolare:
  - a) lo studio di contesto;
  - b) il quadro delle azioni e degli interventi posti in essere dalla Regione in materia di invecchiamento attivo ai sensi dei commi 1 e 2;
  - c) l'individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare con le risorse di cui all'articolo 17;
  - d) la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti indicati alla lettera c), garantendo comunque che una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse finanziarie annualmente stanziata sia riservata agli interventi indicati alla lettera c) del comma 4;
  - e) le modalità di valutazione degli effetti delle azioni finanziate, con l'indicazione delle risorse destinate allo scopo.

4. Il programma indicato al comma 3 individua le azioni e gli interventi da finanziarie:
- a) tenendo conto delle diverse condizioni socio-economiche della popolazione anziana;
  - b) garantendo un'equa ripartizione delle risorse in relazione alle differenze di genere, etnico-culturali e di salute. Sono esclusi azioni ed interventi rivolti all'anziano come soggetto passivo e bisognoso di assistenza;
  - c) valorizzando quelli realizzati in collaborazione con:
    - 1) i comuni, singoli o associati;
    - 2) gli enti del servizio sanitario regionale;
    - 3) le istituzioni scolastiche e le università delle LiberEtà e della Terza Età;
    - 4) le organizzazioni sindacali, le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche e professionali;
    - 5) le associazioni di rappresentanza delle persone anziane;
    - 6) gli Ambiti territoriali sociali (ATS) e le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
    - 7) le Società scientifiche ed associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie;
    - 8) gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), diversi da quelli indicati ai numeri 3 e 5.
5. Il programma è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione e conserva validità sino all'approvazione del successivo.

#### **Art. 4**

*(Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo)*

1. E' istituito il Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo.
2. Il Tavolo è composto da:
  - a) i dirigenti delle strutture competenti della Giunta regionale, negli ambiti disciplinati da questa legge, o loro delegati;
  - b) un rappresentante dell'INRCA;
  - c) un esperto in materia di invecchiamento attivo nominato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare;
  - d) un rappresentante del Forum regionale del Terzo settore;
  - e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Il Tavolo è presieduto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato. Al Tavolo partecipano il Presidente e il Vicepresidente della Commissione assembleare competente.
4. Il Tavolo è integrato per le funzioni di cui alla lettera b) del comma 5 da un massimo di quindici rappresentanti delle associazioni e degli enti che si occupano di invecchiamento attivo, individuati sulla base dei criteri definiti con la deliberazione prevista al comma 6. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati a partecipare soggetti qualificati rispetto agli argomenti in esame.
5. Il Tavolo ha funzioni di supporto alla Giunta regionale e di raccordo tra i soggetti attuatori e destinatari di questa legge. In particolare il Tavolo:
  - a) esprime parere e formula proposte sulla pianificazione indicata ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 per gli aspetti connessi con le disposizioni di questa legge;
  - b) esprime parere e formula proposte sul programma annuale dell'invecchiamento attivo di cui al comma 3 dell'articolo 3;
  - c) monitora lo stato di attuazione di questa legge, proponendo le modalità per la valutazione multidimensionale delle azioni e degli interventi contenuti nella pianificazione indicata alle lettere a) e b), anche utilizzando l'indice di invecchiamento attivo.
6. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di costituzione nonché le modalità di funzionamento del Tavolo, che delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
7. Il Tavolo resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

#### **Art. 5**

*(Compiti dell'INRCA)*

1. L'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (INRCA) svolge, nell'ambito delle attività di cui all' articolo 2 della legge 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona), compiti di supporto per la valutazione delle azioni e degli interventi previsti da questa legge.

2. L'INRCA, in particolare, conduce analisi ed elabora documenti di valutazione multidimensionale delle azioni e degli interventi previsti da questa legge.

### **Art. 6**

*(Caregiver familiare)*

1. La Regione promuove azioni specifiche volte ad incentivare l'invecchiamento attivo delle persone anziane che svolgono attività di caregiver familiare, anche attraverso servizi di supporto integrato alla famiglia e sostegno alla costituzione di reti di auto mutuo aiuto.

### **Art. 7**

*(Formazione)*

1. La Regione promuove l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, quale strumento per garantire un invecchiamento attivo. In particolare la Regione sostiene:
- la mutua formazione inter ed intragenerazionale, tra appartenenti a culture differenti, anche promuovendo il valore della differenza di genere;
  - le attività di apprendimento permanente svolte da soggetti quali le Università della LiberEtà o della Terza Età dirette alla trasmissione del sapere alle persone anziane nei diversi settori;
  - la formazione e l'aggiornamento di coloro che operano a diretto contatto con le persone anziane, con particolare riferimento agli operatori sanitari e socio-sanitari;
  - le azioni rivolte a imprenditori o responsabili delle risorse umane, per promuovere la diffusione della cultura della gestione dei lavoratori in base all'età;
  - le azioni poste in essere, d'intesa con le istituzioni scolastiche, per la realizzazione di progetti intergenerazionali, nonché di corsi ed iniziative, rivolti in particolare ai giovani, per la diffusione dei saperi, dei mestieri e di altre competenze professionali degli anziani;
  - le azioni per favorire un ruolo attivo dell'anziano durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione;
  - le azioni di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare dei loro genitori;
  - le azioni volte a promuovere l'educazione finanziaria e le modalità di gestione efficace del risparmio, tenuto conto anche delle finalità previste dalla legge regionale 7 febbraio 2017,

n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network);

- le azioni per promuovere la cultura dell'invecchiamento attivo tra i giovani, nonché la solidarietà intergenerazionale.

### **Art. 8**

*(Attività in ambito civile)*

- La Regione favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato, nell'associazionismo, compreso quello relativo alle banche dei tempi, nonché in ruoli di cittadinanza attiva. In particolare, promuove iniziative socio-culturali dirette a diffondere un'immagine positiva e attiva della persona anziana quale risorsa per la comunità e cultrice della storia, della memoria e delle tradizioni locali.
- La Regione sostiene iniziative di turismo sociale, anche facilitando l'accesso delle persone anziane ad eventi musicali, di teatro, di cinema, mostre e musei e favorendo la fruizione del patrimonio regionale.

### **Art. 9**

*(Agricoltura sociale)*

- La Regione promuove azioni volte a sostenere l'invecchiamento attivo in ambito rurale mediante la realizzazione, presso imprese agricole, di laboratori e azioni di integrazione sociale delle persone anziane nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

### **Art. 10**

*(Salute e benessere)*

- Il piano sociale regionale e i piani di ambito territoriale sociale orientano la loro programmazione in modo da superare logiche esclusivamente assistenzialistiche a supporto delle persone anziane, promuovendo la prevenzione di processi invalidanti fisici e psicologici e l'autonomia dei soggetti anziani.
- La Regione sostiene, in particolare:
  - le azioni volte alla diffusione di corretti stili di vita riguardanti gli aspetti dell'alimentazione, dell'attività fisica, della stimolazione psichica ed operatività sociale, nonché volte alla conoscenza di pratiche afferenti alle terapie integrative finalizzate al mantenimento di buone condizioni di salute, alla riduzione del consumo dei farmaci e di potenziali ricoveri ospedalieri;

- b) le campagne di informazione e di sensibilizzazione nei luoghi di lavoro e nella comunità per quanto previsto alla lettera a);
- c) la diffusione di interventi di prossimità, anche in una prospettiva intergenerazionale, quali:
  - 1) la co-residenza, incluse le diverse tipologie di modelli abitativi;
  - 2) gli spazi e i luoghi di incontro, di socializzazione e partecipazione.

#### **Art. 11**

*(Nuove tecnologie ed accessibilità alle stesse)*

##### **1. La Regione:**

- a) sostiene la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie innovative, compresa la domotica, per migliorare l'accessibilità delle persone anziane agli spazi di vita e alle abitazioni, nonché per garantirne la sicurezza;
- b) promuove l'accesso delle persone anziane e dei caregivers a piattaforme web per ottenere informazioni su come svolgere e gestire le attività di assistenza per patologie tipiche degli anziani, nonché l'accesso alle nuove tecnologie.

#### **Art. 12**

*(Network invecchiamento attivo)*

1. La Regione promuove la costituzione e la partecipazione dei soggetti indicati alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 a network europei ed a circuiti nazionali ed internazionali sull'invecchiamento attivo.

#### **Art. 13**

*(Sport e tempo libero)*

1. La Regione promuove specifiche azioni volte a favorire la diffusione dello sport di cittadinanza, indicato all'articolo 10 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) tra le persone anziane.
2. La Regione promuove altresì attività del tempo libero e di svago degli anziani, che comportino una dimensione sociale.

#### **Art. 14**

*(Attività lavorativa)*

1. La Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, favorisce la realizzazione di azioni e di interventi che agevolano il completamento della vita lavorativa, rivolti alle persone indicate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2. In particolare la Regione:

- a) favorisce la ricerca di modalità graduali di uscita dal lavoro anche attraverso forme di impegno sociale e civile;
- b) promuove il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani;
- c) favorisce nelle aziende l'implementazione di iniziative volte a semplificare la contemporanea gestione dei compiti professionali con quelli di assistenza familiare ad anziani non autosufficienti.

#### **Art. 15**

*(Clausola valutativa)*

1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
  - a) le azioni e gli interventi realizzati in attuazione del programma annuale sull'invecchiamento attivo;
  - b) le azioni e gli interventi realizzati in attuazione della programmazione indicata ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;
  - c) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari dei contributi;
  - d) le modalità di funzionamento del Tavolo permanente sull'invecchiamento attivo, il numero delle riunioni effettuate, il numero dei pareri e delle proposte adottate e il loro tasso di successo, con particolare riferimento alla pianificazione indicata ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;
  - e) il numero delle persone anziane coinvolte negli interventi previsti da questa legge, distinte per sesso, condizione socio-economica ed etnico culturale;
  - f) i punti di forza e le criticità riscontrate nella programmazione integrata delle azioni e degli interventi previsti da questa legge, con particolare riferimento al ruolo del Tavolo permanente sull'invecchiamento attivo;
  - g) l'andamento dell'aspettativa di vita nella Regione e la percentuale di popolazione anziana presente nella Regione;
  - h) l'andamento dell'aspettativa di vita oltre i sessantacinque anni di età in condizioni di buona e cattiva salute;
  - i) gli effetti degli interventi e delle azioni posti in essere, valutati sulla base dei documenti ela-

borati dall'INRCA, anche con riferimento al risparmio sanitario.

2. La competente Commissione assembleare, d'intesa con il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, esaminata la relazione indicata al comma 1 ed effettuate le consultazioni con le associazioni di rappresentanza delle persone anziane ed i soggetti attuatori degli interventi realizzati, può proporre risoluzioni all'Assemblea legislativa contenenti indirizzi per l'attuazione della legge in relazione agli anni successivi.
3. L'Assemblea legislativa provvede inoltre a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti.

#### **Art. 16**

*(Disposizioni transitorie finali)*

1. La deliberazione indicata al comma 6 dell'articolo 4 è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. L'esperto di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 è nominato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Il primo programma annuale sull'invecchiamento attivo è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, anche prescindendo dai pareri e dalle proposte del Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo.
3. I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora gli stessi si configurino come aiuti di Stato.

#### **Art. 17**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti nel programma annuale sull'invecchiamento attivo, di cui al comma 3 dell'articolo 3, è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 20.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l'anno 2019 mediante impiego di quota parte degli stanziamenti già iscritti nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani".
3. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita annualmente con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

*La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.*

Ancona, 28 gennaio 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Luca Ceriscioli

---

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

#### **NOTE**

##### **Nota all'art. 5, comma 1**

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "INRCA" di Ancona), è il seguente:

"Art. 2 (*Attività*) - 1. L'INRCA svolge attività di ricerca e assistenza nei confronti della popolazione anziana nell'ambito della programmazione e della normativa sanitaria regionale, garantendo la coerenza tra le attività medesime e privilegiando progetti di ricerca in sinergia con strutture analoghe pubbliche e private, regionali, nazionali e internazionali.

2. L'Istituto, in particolare, opera nell'area della tutela della salute degli anziani intervenendo nella prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie e polipatologie disabilitanti. L'Istituto coniuga la pratica clinica con la ricerca scientifica, la formazione e l'aggiornamento professionale avanzato degli operatori sanitari e dei ricercatori.

3. L'INRCA si avvale di risorse umane e tecnologiche adeguate, innovazioni culturali, finanziamenti ordinari e finalizzati, collaborazioni con le università ed altri istituti di ricerca nazionali ed internazionali.

4. La ricerca è indirizzata verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'anziano curando, in modo particolare, la trasferibilità dei risul-

tati nella pratica clinica e in nuovi modelli organizzativi. La ricerca è esercitata in coerenza con il programma di ricerca sanitaria nazionale di cui all'articolo 12 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

5. L'assistenza, volta prioritariamente alla sperimentazione di modelli innovativi di cura e riabilitazione, riguarda le fasi dell'acuzie, della post acuzie e della riabilitazione, anche attraverso l'assistenza territoriale e residenziale.

6. L'INRCA svolge, ai sensi del comma 7 dell'articolo 8 del d.lgs. n. 288/2003, un'attività di alta formazione nelle discipline e attività di riferimento.

7. Le sedi periferiche dell'INRCA operano nel rispetto della programmazione e della normativa sanitaria delle Regioni territorialmente competenti."

#### Nota all'art. 13, comma 1

Il testo dell'articolo 10 della l.r. 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero), è il seguente:

"Art. 10 (*Definizioni*) - 1. Ai fini della presente legge si intende per sport di cittadinanza qualsiasi forma di attività motoria con finalità ludico-ricreative svolta in favore delle persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui.

2. Non rientrano tra le attività di cui al comma 1 quelle svolte in ambito professionistico e semiprofessionistico."

#### Nota all'art. 16, comma 3

Il testo degli articoli 107 e 108 del trattato int. 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), è il seguente:

"Articolo 107 (*ex articolo 87 del TCE*) - 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione."

"Articolo 108 (*ex articolo 88 del TCE*) - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, isti-

tuito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”

---

#### NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere regionale Volpini del 25 settembre 2018 n. 235;
- Proposta della IV Commissione assembleare permanente nella seduta del 14 gennaio 2019;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 gennaio 2019, n. 120.

### **MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

---

#### **Consiglio Regionale - Assemblea legislativa delle Marche**

*Estratti del processo verbale della seduta n. 121 del 29 gennaio 2019*

Il Presidente tratta il punto:

- **MOZIONE N. 401** ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Micucci, concernente: **“Rimodulazione del piano finanziario del POR FEAMP - Regione Marche 2014/2020”**.

**Discussione generale**

#### **“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE**

#### **IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE**

1. ad avviare ogni utile iniziativa nei confronti del Governo centrale ed in particolare del Ministro delle Politiche agricole e turismo affinché le risorse attualmente previste dal piano finanziario FEAMP a sostegno degli interventi di diversificazione non siano rimodulate e destinate ad altra finalità;
2. conseguentemente, a rinegoziare con il Ministero competente la procedura di modifica del piano finanziario FEAMP attualmente in corso”.

Il Presidente tratta il punto:

- **MOZIONE N. 403** ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Celani, Giacinti, Rapa, Micucci, Giancarli, concernente: **“Piena accessibilità comunicativa delle persone non udenti alla vita collettiva, riconoscimento e utilizzo della LIS nelle sedute dell'Assemblea legislativa e nelle iniziative pubbliche di maggiore rilievo della Regione Marche”**.

#### **“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE**

#### **DECIDE**

di dare mandato all'Ufficio di Presidenza di valutare la possibilità di dotare l'Assemblea legislativa medesima del servizio di interpretariato LIS per lo svolgimento dei suoi lavori nel corso delle sedute assembleari;

#### **IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE**

1. a porre in essere ogni azione utile al fine di promuovere il diritto all'accesso delle persone sorde e delle loro famiglie alla comunicazione, all'infor-

mazione, alla cultura e ai servizi in condizioni di parità con gli altri cittadini;

2. in particolare a realizzare un'alleanza istituzionale tra la Regione Marche, l'ANCI Marche e gli Organismi regionali di garanzia al fine di diffondere la conoscenza dell'importanza della LIS ed assicurare la dotazione nelle iniziative pubbliche di maggior rilievo della Regione Marche del servizio di interpretariato LIS".

Il Presidente tratta il punt:

- **MOZIONE N. 407** ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: **“Si scongiuri la perdita del Centro direzionale della Rete Ferrovie Italiane nelle Marche”**.

**“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
REGIONALE DELLE MARCHE**

**IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE**

a farsi carico presso la RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ed il competente Ministero di far rivedere l'ipotesi dell'istituzione del Centro direzione circolazione attuale con razionale previsione del medesimo Centro nella Regione Marche”.

Il Presidente tratta il punto:

- **MOZIONE N. 434** ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni, concernente: **“Tavolo tecnico sull'Hotel House di Porto Recanati”**.

**“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
REGIONALE DELLE MARCHE**

**IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

a costituire il tavolo tecnico (promesso dal Ministro dell'Interno) per proprio conto nell'ambito della Regione Marche con i soggetti che ritenga più adeguati e qualificati per poter intraprendere in tempi rapidi tutte le iniziative necessarie per risolvere il problema dell'Hotel House”.

Il Presidente tratta il punto:

- **ELEZIONE DI UN CONSIGLIERE REGIONALE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE “UNIVERSITA' PER LA PACE”**

**(articolo 15, comma 5, della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 - articolo 12 dello Statuto Ente - deliberazioni dell'Assemblea legislativa regionale nn. 125/2009, 23/2011 e 36/2011).**

Conclusa la votazione, il Presidente comunica:

VOTANTI	28
SCHEDE BIANCHE	1
SCHEDE NULLE	2
SCHEDE VALIDE	25

Hanno ricevuto voti:

Giacinti Francesco	N. 12
Marconi Luca	N. 8
Cesetti Fabrizio	N. 3
Volpini Fabrizio	N. 1
Busilacchi Gianluca	N. 1

Il Presidente proclama eletto nel Consiglio direttivo dell'Associazione “Università per la Pace” il Consigliere Giacinti Francesco.

**DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 60 del 28/01/2019**

*Attuazione DGR n. 31 del 25/01/2017 L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi” e ss.mm.ii. e DGR 264 del 20/03/2017 L.R. n. 26/1996 e L.R. n. 20/2001 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria” e ss.mm.ii. Modifica assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2019-2021 (DGR 1795 del 27/12/2018) - 1° provvedimento.*

**Deliberazione n. 61 del 28/01/2019**

*Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione POR FESR 2014/2020. Variazione del Bilancio di Previsione.*

**Deliberazione n. 62 del 28/01/2019**

*Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 -*